

Documento di descrizione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

*Documento adottato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 156
del 17.03.2014*

data	n° C.d.A.	Organo deliberante
15/03/2013	131	Consiglio di Amministrazione
17/03/2014	156	Consiglio di Amministrazione

Indice

Sezione prima	5
Premessa	5
1 Glossario.....	5
2 La normativa di riferimento.....	5
2.1 Introduzione	5
2.2 Le fattispecie di reato	6
2.3 I modelli di organizzazione e gestione	6
2.4 Il progetto nazionale di Categoria	7
3 La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili.....	7
4 Il modello 231 di Banca Adria, Credito Cooperativo del Delta.....	8
4.1 I riferimenti	8
4.2 Gli obiettivi	8
5 Il modello 231 di Banca Adria, il sistema organizzativo	8
5.1 Il sistema organizzativo	8
5.1.1 Lo Statuto della Banca	9
5.1.2 Il Codice Etico.....	9
5.1.3 I Regolamenti aziendali e di processo.....	9
5.1.4 Il Documento di valutazione dei rischi <i>ex art 17 del D.Lgs. n. 81/2008</i>	9
5.1.5 La norme emanate ai fini del D.Lgs. 231	9
5.2 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)	10
5.3 La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)	10
5.4 Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c).....	11
5.5 Il sistema dei Controlli Interni	11
6 Il modello 231 di Banca Adria: L'Organismo di Vigilanza	11
6.1 L'Organismo di Vigilanza	11
6.2 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d).....	12
6.3 Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e).....	13
6.3.1 Generalità	13
6.3.2 Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi	13
6.3.3 Dirigenti	13
6.3.4 Lavoratori parasubordinati e autonomi	13
7 Formazione, riesame e aggiornamento del modello 231	13
Sezione seconda.....	15
8 Rilevazione delle aree di rischio	15
8.1 Delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	15
8.1.1 Le fattispecie di reato.....	15
8.1.2 Le attività sensibili.....	15
8.2 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	16
8.2.1 Le fattispecie di reato.....	16
8.2.2 Le attività sensibili.....	17
8.3 Reati societari.....	17
8.3.1 Le fattispecie di reato.....	17
8.3.2 Le attività sensibili.....	17

8.4	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	18
8.4.1	Le fattispecie di reato.....	18
8.4.2	Le attività sensibili.....	19
8.5	Delitti contro la personalità individuale.....	19
8.5.1	Le fattispecie di reato.....	19
8.5.2	Le attività sensibili.....	19
8.6	Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate	20
8.6.1	Le fattispecie di reato.....	20
8.6.2	Le attività sensibili.....	20
8.7	Reati transnazionali.....	20
8.7.1	Le fattispecie di reato.....	20
8.7.2	Le attività sensibili.....	21
8.8	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	21
8.8.1	Le fattispecie di reato.....	21
8.8.2	Le attività sensibili.....	21
8.9	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	21
8.9.1	Le fattispecie di reato.....	21
8.9.2	Le attività sensibili.....	22
8.10	Reati informatici.....	22
8.10.1	Le fattispecie di reato.....	22
8.10.2	Le attività sensibili.....	22
8.11	Delitti di criminalità organizzata.....	23
8.11.1	Le fattispecie di reato.....	23
8.11.2	Le attività sensibili.....	23
8.12	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	23
8.12.1	Le fattispecie di reato.....	23
8.12.2	Le attività sensibili.....	24
8.13	Delitti contro l'industria e il commercio.....	24
8.13.1	Le fattispecie di reato.....	24
8.13.2	Le attività sensibili.....	24
8.14	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	24
8.14.1	Le fattispecie di reato.....	24
8.14.2	Le attività sensibili.....	25
8.15	Reati ambientali	25
8.15.1	Le fattispecie di reato.....	25
8.15.2	Le attività sensibili.....	25
8.16	Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare	25
8.16.1	Le fattispecie di reato.....	25
8.16.2	Le attività sensibili.....	25
9	Principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate.....	26
9.1	Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del Decreto.....	26
9.2	Specifici controlli individuati per prevenire le differenti categorie di reati.....	26
9.2.1	Controlli preventivi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione	26
9.2.2	Controlli preventivi dei reati concernenti le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo.....	27
9.2.3	Controlli preventivi dei reati societari.....	27
9.2.4	Controlli preventivi dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	27

9.2.5	Controlli preventivi dei delitti contro la personalità individuale	27
9.2.6	Controlli preventivi dei reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato e di abuso di informazioni privilegiate	27
9.2.7	Controlli preventivi dei reati transnazionali	27
9.2.8	Controlli preventivi dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	28
9.2.9	Controlli preventivi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	28
9.2.10	Controlli preventivi dei reati informatici	28
9.2.11	Controlli preventivi dei delitti di criminalità organizzata	28
9.2.12	Controlli preventivi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	29
9.2.13	Delitti contro l'industria e il commercio	29
9.2.14	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	29
9.2.15	Reati Ambientali.....	29
9.2.16	Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare	29

Sezione prima

Premessa

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Banca Adria Credito Cooperativo del Delta, Società Cooperativa, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

1 Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001;
- **Banca:** Banca Adria. Credito Cooperativo del Delta Società Cooperativa;
- **Progetto nazionale di Categoria:** il progetto di adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e controllo elaborato dalla Federazione Italiana delle BCC;
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale;
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti;
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

2 La normativa di riferimento

2.1 Introduzione

Il D. Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2 Le fattispecie di reato

La Sezione III del D. Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione
2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
3. Reati societari
4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
5. Delitti contro la personalità individuale
6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
7. Reati transnazionali
8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
10. Reati Informatici
11. Delitti di criminalità organizzata
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
13. Delitti contro l'industria e il commercio
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
15. Reati ambientali
16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare

2.3 I modelli di organizzazione e gestione

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.4 Il progetto nazionale di Categoria

Il Credito Cooperativo ha realizzato un progetto – coordinato da Federcasse in raccordo con le Federazioni locali – volto a supportare l'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle BCC al disposto del D. Lgs 231 e delle successive integrazioni.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- fornire alle singole BCC un **quadro di riferimento aggiornato** in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento;
- sviluppare **strumenti** per la conduzione delle **attività di verifica dell'adeguatezza ed osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** adottati dalle BCC ai sensi del D. Lgs 231;
- individuare possibili soluzioni di Categoria relativamente **alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D. Lgs. 231, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare le BCC nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

3 La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

Sulla base della matrice rischio-reato elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria, e successivamente aggiornata, la Banca ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè all'identificazione dei processi e delle fasi di questi ultimi esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231.

La metodologia, coerente con l'approccio utilizzato nel Progetto nazionale di Categoria sul "Sistema dei Controlli Interni" (valutazione dei rischi di processo), prevede le seguenti fasi:

1. Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete);
2. Individuazione dell'esposizione al rischio tenendo conto dell'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

4 Il modello 231 di Banca Adria, Credito Cooperativo del Delta

4.1 I riferimenti

Il Modello 231 della Banca è stato definito avendo come preciso riferimento sia le indicazioni contenute nelle Progetto nazionale di Categoria sia la normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza, quali Banca d'Italia, Consob, IVASS, che disciplina l'attività bancaria.

Le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità della Banca, le sue dimensioni, caratteristiche operative e struttura organizzativa.

4.2 Gli obiettivi

Con l'introduzione del Modello 231 la Banca si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dal Credito Cooperativo e peraltro sancite dallo Statuto della Banca.

Elementi fondamentali del Modello 231 della Banca sono:

- il sistema organizzativo – costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
 - alle previsioni dello Statuto Sociale;
 - al Codice Etico;
 - alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231;
 - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - alle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - alla normativa interna;
- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento.

5 Il modello 231 di Banca Adria, il sistema organizzativo

5.1 Il sistema organizzativo

La Banca ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative della Banca e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Banca sono:

5.1.1 Lo Statuto della Banca

Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Banca: definisce, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.

5.1.2 Il Codice Etico

La Banca ha aggiornato in data 08/01/2014 un Codice Etico, che è parte integrante del Modello.

Il Codice Etico rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza della Banca, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

5.1.3 I Regolamenti aziendali e di processo

Descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Banca, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

I principali riferimenti documentali aziendali che costituiscono parte integrante del Modello 231 sono:

- Regolamento interno: ultimo aggiornamento 06/08/2013;
- Regolamento infrastrutture e spese: in fase di rilascio da parte dell'uff. Organizzazione;
- Regolamento del Credito: illustra le norme di carattere generale che disciplinano l'erogazione del credito, centrale e periferico, ed i relativi controlli alla luce dell'assetto organizzativo della Banca;
- Normativa interna in materia di antiriciclaggio;
- Autonomie in materia di erogazione del credito: riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di erogazione del credito, le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione;
- Autonomie in materia di tassi e condizioni: riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di tassi e condizioni, fissandone le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione;
- Sistema delle procure e delle deleghe aziendali: insieme di documenti che descrivono in modo articolato la struttura dei poteri delegati in termini di rappresentanza e uso della firma sociale;
- Normativa operativa relativa ai singoli processi: descrive le regole e i meccanismi di funzionamento (compiti, supporto, modalità attuative, strumenti,) riguardanti singole attività o processi di tipo operativo;
- Codici deontologici interni: definiscono i comportamenti attesi dei dipendenti e collaboratori della Banca (es. Codice Interno di Autodisciplina, ecc.).

In particolare con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Banca ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

5.1.4 Il Documento di valutazione dei rischi ex art 17 del D.Lgs. n. 81/2008

Tale documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

5.1.5 La norme emanate ai fini del D.Lgs. 231

L'attività di analisi dei processi ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231, nonché i responsabili dei processi ad esse afferenti.

Per ogni processo sensibile sono state inoltre identificate, attraverso specifici colloqui con i responsabili dei processi, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti, a presidio delle stesse.

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di segregazione di responsabilità.

5.2 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)

Per l'individuazione delle attività sensibili ex D. Lgs. 231, la Banca ha adottato, come anticipato, la metodologia elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria. Si è, pertanto, analizzata, con la collaborazione dei responsabili di processo, la realtà operativa aziendale e si altresì svolta con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, un'attività di autovalutazione ai fini della stima delle probabilità di reato.

Sono stati presi in considerazione i seguenti processi:

- Governo
- Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza
- Disposizioni Normative (Soci e Antiriciclaggio)
- Credito
- Finanza (Mercati finanziari)
- Risparmio
- Incassi e Pagamenti
- Sistemi informativi
- Estero
- Filiali
- Tesoreria Enti
- Infrastrutture e Spese
- Risorse Umane
- Relazioni esterne.

In particolare per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati raccolti in uno specifico supporto, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
- alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;
- la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di definizione delle procedure rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
- le contromisure adottate;
- l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

5.3 La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)

Le varie fasi del processo decisionale della Banca sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della normativa interna di cui al precedente punto 5.1.3 che descrive le responsabilità in capo agli Organi amministrativi e alle diverse unità organizzative.

Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D. Lgs. 231 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo della Banca valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

5.4 Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c)

La Banca ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia (centrale e periferica) per organo deliberante e per ciascuna tipologia di affidamento;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca (validi anche in caso di clientela rappresentata da enti pubblici);
- sono normati nell'ambito del Regolamento Infrastrutture e Spese i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, l'individuazione dei centri di costo abilitati, le tipologie di spese ammesse ed i soggetti abilitati;
- è prevista una procedura sulle modalità di spesa che stabilisce responsabilità e interlocutori in funzione delle diverse fasi (analisi dell'acquisto e valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle fatture);
- è disciplinato l'iter relativo alla gestione dei contratti di acquisto che prevede, tra i differenti adempimenti, la gestione dell'albo dei fornitori.

5.5 Il sistema dei Controlli Interni

La Banca è dotata di un sistema di controlli interni le cui linee guida sono definite nel Progetto nazionale di Categoria e descritte annualmente nel Bilancio sociale.

Il Sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il Collegio sindacale, la Direzione generale e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della Banca.

Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es., i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;
- i controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- l'attività di revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

6 Il modello 231 di Banca Adria: L'Organismo di Vigilanza

6.1 L'Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e

l'osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporle al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l'Organismo di Vigilanza è costituito da:

- un membro del CdA avente idonei requisiti di indipendenza;
- un membro del Collegio Sindacale;
- il responsabile della funzione Risk management.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, alle strutture della Banca i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione;
- definire e comunicare a tutte le strutture della Banca le modalità con cui effettuare le segnalazioni;
- valutare le eventuali segnalazioni;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.

6.2 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)

L'Organismo di Vigilanza, ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura della Banca nonché le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza anche tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica (231@)bancadria.it).

Per meglio disciplinare la gestione dei flussi informativi verso l'OdV il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato uno specifico regolamento denominato "Regolamento dei Flussi Informativi"

(specificatamente implementato per prevedere la gestione delle informazioni verso l'OdV) che costituisce parte del Modello ed è stato diffuso a tutti i destinatari.

6.3 Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)

6.3.1 Generalità

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

Al riguardo, infatti l'art. 6 comma 2 lett. e del D. Lgs. 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "Soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

6.3.2 Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi

Per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, in conformità al Progetto nazionale di Categoria, il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

In particolare le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi sono, come da disciplina di contrattazione collettiva, quelle già previste dal regolamento disciplinare.

6.3.3 Dirigenti

La Banca provvede ad inserire nelle singole lettere/contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D. Lgs. 231 e con il Modello 231.

In particolare in caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti.

6.3.4 Lavoratori parasubordinati e autonomi

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati la Banca adotta nei singoli contratti la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci la Banca richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

7 Formazione, riesame e aggiornamento del modello 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture della Banca attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni l'Organismo si avvale della collaborazione offerta da parte della funzione di Compliance e funzione di Revisione Interna.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione Generale sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale salvo il caso in cui siano introdotti nel D. Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per il settore bancario che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero la Banca svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio – reato.

Sezione seconda

8 Rilevazione delle aree di rischio

La Banca ha provveduto all'individuazione delle attività sensibili ai rischi reato ossia nelle quali possa riscontrarsi – anche astrattamente – un rischio di realizzazione di taluna delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto

Le attività sono riepilogate in una matrice la matrice reato/processo elaborata nell'ambito del progetto nazionale e successivamente aggiornata in relazione all'introduzione di nuovi reati nel Decreto.

La matrice ha consentito la preliminare identificazione dei processi/attività aziendali sensibili alla realizzazione dei reati, escludendo i rischi elementari di processo riferiti ad attività non svolte ovvero nell'ambito delle quali risulta di fatto impossibile commettere i reati previsti.

Di seguito sono descritte le fattispecie di reato richiamate nel decreto e le relative attività sensibili; successivamente sono identificati i principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate nonché gli specifici controlli individuati per prevenire le differenti categorie di reati.

8.1 *Delitti contro la Pubblica Amministrazione*

8.1.1 *Le fattispecie di reato*

Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito sono indicati i reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)
- Concussione (art. 317 cod. pen.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)
- Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co.2 cod. pen.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)
- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.).

8.1.2 *Le attività sensibili*

Le attività all'interno delle quali si realizzano contatti con rappresentanti di enti pubblici e che quindi possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate:

- gestione di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale gestione di tesorerie di enti pubblici – Processo di Gestione delle risorse umane;
- finanziamenti pubblici ottenuti per la ricostruzione e/o ristrutturazione dei punti operativi della Banca danneggiati in occasione di catastrofi naturali – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- finanziamenti pubblici concessi per le ristrutturazioni/restauri di sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della Banca (leggi regionali) – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- contributi ricevuti dagli enti per i lavori di adeguamento antisismico delle infrastrutture (ad esempio anche dai singoli comuni) oppure finanziamenti pubblici ottenuti per la ricostruzione e/o ristrutturazione

dei punti operativi della Banca danneggiati in occasione di catastrofi naturali – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;

- rendicontazione della destinazione dei finanziamenti agevolati – Processo di Gestione del Credito;
- predisposizione della documentazione per ottenere un finanziamento finalizzato al restauro di un immobile vincolato (tutela beni culturali) oppure nell'ambito della rendicontazione periodica – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- predisposizione della documentazione per ottenere un finanziamento finalizzato alla formazione del personale oppure nell'ambito della rendicontazione periodica – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- presentazione da parte della clientela delle domande di finanziamenti agevolati – Processo di Gestione del Credito;
- comunicazioni all'Ente in occasione della gestione del servizio di incasso pensioni – Processo di Gestione degli Incassi e dei Pagamenti;
- predisposizione della documentazione richiesta per le assunzioni agevolate o per i contratti di apprendistato e di inserimento e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- predisposizione dei dati e della documentazione in occasione di versamenti obbligatori – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- predisposizione del bilancio d'esercizio da utilizzare nell'ambito della partecipazione a gara avente evidenza pubblica – Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- predisposizione dei dati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione/rinnovo di servizi di tesoreria e cassa in favore di Enti Pubblici – Processo di Tesoreria Enti;
- elaborazione dei dati comunicati in occasione della gestione dei servizi di tesoreria e cassa in favore di Enti Pubblici – Processo di Tesoreria Enti;
- concessione e gestione di finanziamenti agevolati alla propria clientela (contributi, finanziamenti pubblici, crediti agrari agevolati) – Processo di Gestione del Credito;
- esecuzione dei mandati nell'ambito del servizio di tesoreria – Processo di Tesoreria Enti;
- utilizzo delle deleghe di spesa attribuite – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- assegnazione di beni a titolo di omaggio – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- assegnazione in godimento di un immobile non strumentale di proprietà della Banca – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- assunzione o avanzamento di grado di personale – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- negoziazione titoli/collocamento prestiti obbligazionari emessi dalla Banca – Finanza;
- concessione di linee di credito e cancellazione di posizioni debitoria – Processo di Gestione del Credito;
- trasmissione di dati in via telematica attraverso un database protetto oppure un software di proprietà della P.A. – Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- partecipazione in cause contro il personale – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- partecipazione in cause per recupero crediti o revocatorie fallimentari - Processo di Gestione del Credito.

8.2 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

8.2.1 Le fattispecie di reato

I reati indicati nell'art. 25-bis del Decreto in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, sono i seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).

8.2.2 Le attività sensibili

Le attività che prevedono la gestione di banconote e monete che possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo sono di seguito riepilogate:

- attività di sportello, in relazione alle operazioni effettuate per cassa – Processo di filiale;
- caricamento degli ATM – Processo di filiale.

8.3 Reati societari

8.3.1 Le fattispecie di reato

Si provvede di seguito ad elencare i reati societari indicati all'art. 25-ter del Decreto.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e co. 3, cod. civ.)
- Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)¹
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, cod. civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632-bis cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, co. 1 e co. 2, cod. civ.).

8.3.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati societari sono quelle in cui operano i Soggetti apicali e relative a:

¹ L'Articolo 2624 del Codice Civile è stato abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

- gestione dei dati contabili presenti nel sistema informatico – Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- applicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili di riferimento – Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- predisposizione dei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento – Processo di Governo e Processo Finanza;
- messa a disposizione dei dati e delle informazioni oggetto della revisione esterna – Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- messa a disposizione di documenti per le verifiche da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dei/Soci – Processo di Governo, Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- restituzione dei conferimenti – Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- ripartizione di utili o acconti sugli utili e ripartizione delle riserve – Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- acquisto o sottoscrizione di azioni – Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- esposizione di dati idonei in occasione di operazioni straordinarie (riduzioni del capitale sociale, fusione, scissione) – Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- deliberazione di operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nelle quali é presente un conflitto di interesse da parte dell'amministratore – Processo di gestione del Credito e Processo di Gestione delle infrastrutture e spese;
- costituzione di una BCC o aumento del capitale sociale – Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- liquidazione della banca – Processo di Disposizioni normative e Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza;
- utilizzo delle deleghe di spesa attribuite – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- assegnazione di beni a titolo di omaggio – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- assegnazione in godimento di un immobile non strumentale di proprietà della Banca – Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese;
- assunzione o avanzamento di grado di personale – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- negoziazione titoli/collocamento prestiti obbligazionari emessi dalla banca – Finanza;
- concessione di linee di credito e cancellazione di posizioni debitoria – Processo di Gestione del Credito;
- predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea – Processo di Disposizioni normative;
- rappresentazione e diffusione di informazioni relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Banca – Processo Finanza e Processo di Gestione del Credito;
- comunicazioni previste da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, norme sulla privacy, norma in materia di riciclaggio, normative Consob, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia) – Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza – Processo Finanza – Processo Disposizioni normative.

8.4 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8.4.1 Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico indicati all'art. 25-quater del Decreto.

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)
- Reati diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9.12.1999.

8.4.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono di seguito elencate:

- finanziamenti – Processo di gestione del credito;
- gestione delle liberalità – Processo di gestione delle relazioni esterne;
- gestione degli immobili non strumentali di proprietà della Banca – Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese;
- operatività di sportello con la clientela (apertura C/C – bonifici) – Processo di Gestione degli incassi e dei pagamenti, Processo di Gestione del Risparmio e Processo di Estero.

8.5 Delitti contro la personalità individuale

8.5.1 Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto, che qui di seguito vengono elencati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

8.5.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti contro la personalità individuale sono di seguito elencate:

- finanziamenti – Processo di gestione del credito;
- gestione delle liberalità – Processo di gestione delle relazioni esterne;
- gestione degli immobili non strumentali di proprietà della Banca – Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese.

8.6 Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate

8.6.1 Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i reati di abuso di mercato indicati all'art. 25-sexies del Decreto.

Detti reati e l'art. 25-sexies del Decreto sono stati introdotti dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 – c.d. "Legge Comunitaria 2004".

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184. TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La Legge Comunitaria 2004 ha altresì introdotto le due fattispecie di illecito amministrativo di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, caratterizzate dal fatto che le medesime condotte disciplinate agli artt. 184 e 185 TUF sono tenute con colpa e non con dolo.

Le sanzioni pecuniarie previste per le suddette fattispecie di illecito amministrativo sono applicate sia al soggetto che ha materialmente commesso il fatto sia alla Banca, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 187-quinquies TUF alle norme del Decreto in quanto applicabili.

Sono di seguito elencati gli illeciti di abuso di mercato.

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

8.6.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati e gli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate sono quelle relative a:

- consulenza e negoziazione per la clientela di strumenti finanziari – Processo Finanza;
- acquisto o vendita di prodotti finanziari nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà della Banca. – Processo Finanza;
- consulenza e negoziazione di strumenti finanziari per la clientela affidata – Processo Gestione del Credito.

8.7 Reati transnazionali

8.7.1 Le fattispecie di reato

La normativa contro il crimine organizzato transnazionale (legge 16 marzo 2006 n. 146) prevede che, a seguito del compimento dei reati di seguito descritti, l'ente possa essere ritenuto amministrativamente responsabile e, quindi, passibile di sanzioni.

I reati transnazionali sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Si definisce "reato transnazionale", a norma dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;

- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

8.7.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati transnazionali sono quelle connesse alla gestione dei rapporti della clientela Processo del Credito e Processo del risparmio.

8.8 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

8.8.1 Le fattispecie di reato

La legge delega n. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa", ha avviato una riforma sulla sicurezza del lavoro, attuata poi attraverso il D. Lgs n. 81/2008.

Tale provvedimento ha introdotto nel D. Lgs 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

8.8.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono quelle relative alla gestione dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa e dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati – Processo di Disposizioni normative.

8.9 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

8.9.1 Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

I reati di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere "transnazionale", vengono, con l'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l'aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell'ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all'interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell'ambito dello stesso.

8.9.2 Le attività sensibili

Le attività, identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono di seguito riepilogate e prevedono la gestione dei rapporti della clientela:

- apertura e gestione dei conti correnti, dei dossier titoli e di altri rapporti continuativi – Processo di Disposizione normative;
- erogazione del credito – Processo di gestione del Credito;
- collocamento di prestiti obbligazionari – Processo Finanza;
- registrazione di operazioni in AUI – Processo di Disposizione normative;
- obblighi relativi alle singole operazioni bancarie (es.: "accertamenti bancari") – Processo di Disposizione normative;
- segnalazioni antiriciclaggio – Processo di Disposizione normative;
- esecuzione di operazioni "estero".

Vengono, inoltre, prese in considerazione tutte le attività bancarie che siano o possano essere caratterizzate dall'uso di denaro contante, quali:

- prelievo e versamento – Processo di Disposizione normative;
- pagamento di utenze, bonifici o rate di mutuo – Processo di Disposizione normative;
- cambio assegni – Processo di Disposizione normative.

8.10 Reati informatici

8.10.1 Le fattispecie di reato

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.). (Le ultime due disposizioni si aggiungono al preesistente art. 640-ter c.p. – Frode informatica –, anch'esso richiamato nel D. Lgs. 231/01 qualora sia commesso a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti);
- documenti informatici (Art. 491-bis c.p.).

8.10.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti informatici sono di seguito riepilogate:

- gestione degli strumenti informatici – Processo di Disposizioni normative;
- predisposizione di documenti informatici pubblici o privati avente efficacia probatoria – Processo Contabilità e bilancio e segnalazioni di vigilanza e Processo di Gestione del Risparmio.

8.11 Delitti di criminalità organizzata

8.11.1 Le fattispecie di reato

L'articolo 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica prevede l'inserimento nel decreto legislativo n. 231/2001 dell'articolo 24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata.

Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- delitti di associazione a delinquere (art. 416, sesto c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.).

8.11.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti di criminalità organizzata sono legate alla concessione di affidamenti – Processo del Credito.

8.12 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

8.12.1 Le fattispecie di reato

L'art. 25-novies prevede i seguenti delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati;
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto

d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

8.12.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono di seguito riepilogati:

- gestione dei programmi e dei sistemi informatici – Processo di gestione dei sistemi informativi;
- attività di comunicazione e marketing – Processo di gestione delle Infrastrutture e Spese;
- gestione di siti intranet ed internet – Processo di gestione delle Infrastrutture e Spese.

8.13 Delitti contro l'industria e il commercio

8.13.1 Le fattispecie di reato

L'art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia introduce modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231/2001 e prevede l'inserimento nel decreto dell'articolo 25-bis.1, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti contro l'industria e il commercio nonché dell'articolo 25-novies, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-bis prevede ora anche i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'art. 25-bis.1 prevede i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

8.13.2 Le attività sensibili

Con riguardo ai delitti contro l'industria e il commercio si precisa che non si ravvisano attività sensibili alla realizzazione di questa categoria di reati e che tuttavia é stata indicata per ragioni di completezza.

8.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

8.14.1 Le fattispecie di reato

L'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31

ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” il legislatore ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies).

8.14.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci sono state identificate nella partecipazione della Banca o di un dipendente della stessa ad un procedimento penale – Processo di Governo.

8.15 Reati ambientali

8.15.1 Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha introdotto l'art. 25 undecies (reati ambientali) nell'ambito del D. Lgs. 231/01.

8.15.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati ambientali sono di seguito specificate:

- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione – Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese;
- gestione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, gestione delle comunicazioni al Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) – Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese;
- la concessione di credito ad azienda che si occupano di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione – Processo di Gestione del Credito.

8.16 Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare

8.16.1 Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha introdotto l'art. 25 duodecies nell'ambito del D. Lgs. 231/01.

La nuova disposizione prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 (TU sull'immigrazione) relativo all'impiego di cittadini provenienti da paesi terzi privi del regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

8.16.2 Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare sono di seguito specificate:

- impiego alle dirette dipendenze della banca di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno;
- impiego, tramite soggetti terzi (agenzie di somministrazione, appaltatori), di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno.

9 Principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, la Banca, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Tali regole, peraltro, si affiancano ai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l'attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Banca stessa: principi che sono contenuti nel "Codice Etico" diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Gli standard di controllo così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dalla Banca, essendo presenti nella regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d'implementazione.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante testi unici, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le disposizioni di vigilanza.

La Direzione della Banca, i responsabili di Area e delle unità organizzative e di funzione hanno l'obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l'intermediario.

9.1 Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del Decreto

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, la Banca si è dotata di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

Normativa aziendale: la Banca si è da tempo dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, comunicazioni e ordini di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.

Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti).

Segregazione dei compiti: lo svolgimento dei compiti all'interno della Banca è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.

Tracciabilità dei processi: l'operatività svolta all'interno della Banca regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto.

Attività di monitoraggio: le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

9.2 Specifici controlli individuati per prevenire le differenti categorie di reati

9.2.1 Controlli preventivi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico, Ordini di servizio inerenti i finanziamenti pubblici destinati a soggetti (imprese) operanti con il settore pubblico (Asl, regione, Comune,..) con sorveglianza su eventuali conflitti di interessi e/o interessenze.

Per la prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- censimento dei soggetti (imprese) operanti con il settore pubblico titolari di conti dedicati.

9.2.2 Controlli preventivi dei reati concernenti le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo

Normativa aziendale di riferimento: ordini di servizio, controlli automatizzati (es. contabanconote con scanner per identificare eventuali banconote false).

Per la prevenzione dei reati concernenti le falsità, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- monitoraggio sui controlli automatizzati;
- verifica segnalazioni di sospetta falsità banconote;
- acquisizione delle relazioni periodiche effettuate al riguardo da parte della funzione di "Conformità".

9.2.3 Controlli preventivi dei reati societari

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico, Disposizioni attuative del credito, Circ. 263/2006, norme sul conflitto di interessi, regolamentazione che governa la formulazione del Bilancio (disposizioni civilistiche, fiscali, B.It., ...)

Per la prevenzione dei reati societari, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Funzione di Conformità;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.4 Controlli preventivi dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Normativa aziendale di riferimento: Regolamento/disposizioni in materia di Antiriciclaggio/terrorismo.

Per la prevenzione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Funzione Antiriciclaggio;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.5 Controlli preventivi dei delitti contro la personalità individuale

Con riguardo ai delitti contro la personalità individuale si precisa che non si ravvisano attività sensibili alla realizzazione di questa categoria di reati

9.2.6 Controlli preventivi dei reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato e di abuso di informazioni privilegiate

Normativa aziendale di riferimento: Regolamento Processo Finanza, Schema procedure interne Processo Finanza ed, in particolare, la Procedura "Market Abuse".

Per la prevenzione dei reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato e di abuso di informazioni privilegiate la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- procedure automatiche di controllo di I^o livello (uff. Titoli);
- verifiche periodiche da parte dei controlli di II^o livello;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.7 Controlli preventivi dei reati transnazionali

Normativa aziendale di riferimento: Regolamento/disposizioni in materia di Antiriciclaggio/terrorismo.

Per la prevenzione dei reati transnazionali, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Funzione Antiriciclaggio;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.8 Controlli preventivi dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Normativa aziendale di riferimento: Documento di valutazione dei rischi (DVR); Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP;
- Funzione di Conformità;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.9 Controlli preventivi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Normativa aziendale di riferimento: Regolamento/disposizioni in materia di Antiriciclaggio/terrorismo.

Per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Funzione di Conformità;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.10 Controlli preventivi dei reati informatici

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico; Regolamento Privacy.

Per la prevenzione dei reati informatici, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Responsabile Privacy;
- Funzione di Conformità;
- Collegio Sindacale.

9.2.11 Controlli preventivi dei delitti di criminalità organizzata

Normativa aziendale di riferimento: Regolamento/disposizioni in materia di Antiriciclaggio/terrorismo, Processo del Credito.

Per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Funzione di Conformità;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.12 Controlli preventivi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico; Regolamento Privacy.

Per la prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- Amministratore di Sistema (controlli ad es. sulla regolarità licenze d'uso relative ai programmi informatici o, controlli a campione sulla presenza di dati/programmi non autorizzati nei Pc utilizzati dal personale della Banca);
- Responsabile Privacy;
- Funzione di Conformità;
- Collegio Sindacale;
- Internal Audit.

9.2.13 Delitti contro l'industria e il commercio

Con riguardo ai delitti contro l'industria e il commercio si precisa che non si ravvisano attività sensibili alla realizzazione di questa categoria di reati

9.2.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Normativa aziendale di riferimento: Codice Etico.

Per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- Collegio Sindacale.

9.2.15 Reati Ambientali

Normativa aziendale di riferimento: ordini di servizio.

Per la prevenzione dei reati ambientali la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche i seguenti specifici controlli:

- controllo elenco dei rifiuti speciali (es. lampadine neon, toner, Pc, stampanti, pile,..);
- Funzione Conformità (es.:verifiche in capo ai soggetti incaricati dello smaltimento delle predette categorie di rifiuti).

9.2.16 Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare

Normativa aziendale di riferimento: Regolamento del Processo Gestione Risorse Umane.

Per la prevenzione dei reati ambientali la Banca ha previsto, oltre che i controlli di carattere generale in precedenza indicati, anche specifici controlli svolti da:

- controlli di I^ livello;
- controlli di II^ livello;
- Collegio Sindacale.